



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione lavoro e previdenza

Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 18-01-2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 6068 dell'anno 2022

OGGETTO

Opposizione ad ordinanza ingiunzione

TRA

Discepolo Maurizio (c.f. DSCMRZ65B03G902E), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Puerto, (c.f. PRTGPP70A16B963X), che lo rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.

ricorrente

E

INPS (cf. 80078750587), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Erminio Capasso (CPSRMN72A15F839G).

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l'INPS: come da memoria di costituzione e risposta.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 22-09-2022, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000233101 per la somma complessiva di €.19.0006,60

di cui euro 19.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 6,60 a titolo di spese.

Esponenza l'istante di essere stato legale rapp.te della New Free Play SRL, sino al 26-5-2021; che in seguito la carica di amministratore era stata assunta dalla sig.ra Tiglio Fernanda nata a Santa Maria C.V. il 05.02.1977; che la società con provvedimento del 09-09-2015, applicato il 15-9-2015, era stata sottoposta alla misura del sequestro preventivo d'urgenza dal GIP presso il Tribunale di Napoli; che quindi l'esponente nel 2017 non era più legale rapp.te della società, essendolo divenuto il dr. Luigi Briante, amministratore giudiziario.

Tanto premesso, il ricorrente, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, previa sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione, chiedeva dichiararsene la nullità, con vittoria di spese processuali ed attribuzione.

Si costituiva l'INPS che instava per l'infondatezza dell'opposizione concludendo per il suo rigetto.

Concesso il termine per il deposito di note di trattazione scritta, all'odierna udienza questo Giudice decideva la causa come da sentenza in atti di cui dava pubblica lettura.

L'opposizione è infondata e va respinta.

Con l'unico motivo formulato in ricorso, il Discepolo rileva la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che l'azienda sarebbe stata sottoposta alla misura di sequestro preventivo, con la conseguenza che “ *Il Discepolo Maurizio ... non era nel 2017 legale rapp.te della società, ... ma lo era il dr. Luigi Briante, amministratore giudiziario*”.

In realtà, la violazione di cui all'ordinanza-ingiunzione opposta, risale al mese di Agosto 2012, allorquando il Discepolo era ancora amministratore della srl New Free Play.

Infatti, risulta documentato dalla visura camerale prodotta in atti che il

ricorrente abbia rivestito la carica di amministratore unico della società New Free Play S.r.l. dal 15-11-11 al 10-11-14, data in cui è stato nominato un nuovo amministratore unico nella persona di Tiglio Fernanda.

Alla stregua delle richiamate risultanze documentali deve ritenersi non solo che siano stati correttamente notificati al Discepolo sia l'opposta ordinanza che l'atto di accertamento che ne costituisce la fonte, ma anche che l'importo di cui all'ingiunzione sia dovuto dal ricorrente.

Occorre poi osservare che con il decreto di sequestro preventivo viene apposto un vincolo sui beni strumentali di cui si avvale l'organismo societario nell'esercizio dell'attività imprenditoriale e precisamente sul complesso dei beni destinati allo svolgimento dell'impresa oppure, nel caso delle quote o delle azioni, su beni materiali o immateriali aventi valore patrimoniale, potendo essi costituire cose pertinenti al reato ovvero proventi del reato, ovvero reinvestimento di proventi illeciti o attività agevolatrici della criminalità.

Ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. l'amministratore giudiziario nominato dal giudice, ex art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 14/2010, ha il solo compito di provvedere alla custodia, alla conservazione ed all'amministrazione dei beni sequestrati, al fine di preservare le esigenze pubblicistiche che sottendono all'apposizione del vincolo, e per consentirne la conservazione e l'integrità, sino alla cessazione della misura ed alla sua eventuale restituzione all'avente diritto.

Il sequestro preventivo non implica quindi lo scioglimento degli organi sociali o l'esautorazione delle loro rispettive funzioni, e l'amministratore giudiziario nominato dal giudice non può essere equiparato all'organo amministrativo titolare del potere di rappresentanza della società e di assumere impegni vincolanti verso l'esterno, dal momento che assume la gestione della sola attività economica dell'azienda ovvero del patrimonio

sequestrato ma non della società.

Per le considerazioni svolte, l'opposizione quindi non può trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Condanna Discepolo Maurizio al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €1.430,00.

Santa Maria Capua Vetere 18-01-2023

Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)